

N. R.G. 1781/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**II sezione civile**

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Maria Cristina Salvadori	Presidente
dott.ssa Bianca Maria Gaudio	Consigliere relatore
dott.ssa Mariacolomba Giuliano	Consigliere

sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare, in data 4.5.2022 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1781/2014 promossa da:

**A.F.M. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo**

avv.ti Rolandino Guidotti e Francesco Vanz

contro:

**SWISSLOG MALAYSIA SDN BHD**

avv.ti Barbara Borgnis e Raffaella Filograna

***Fatti di causa***

Per quanto ancora rileva in questo grado di giudizio, nell'anno 2012 A.F.M. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo convenne davanti al Tribunale di Modena Swisslog Malaysia SDN BHD, avente sede in Malesia, chiedendone la condanna al pagamento di € 175.394,32 di cui alla fattura n. 5364 del 30.4.2009 (doc. 3) per merce regolarmente fornita e consegnata a Shangai (Cina), e di € 185.059 di cui alla fattura n. 5450 del 3.6.2009 (doc. 5) per merce che, a seguito dell'accordo modificativo del 2.6.2009 (doc. 6), era stata consegnata a Maranello (MO).

Swisslog Malaysia SDN BHD, precisato che i negozi in base ai quali l'attrice agiva erano costituiti da due contratti sottoscritti dalle parti (l'ordine n. PO/MAL/2008/071 di cui alla fattura n. 5364/2009 e l'ordine POMAL2007/151 di cui alla fattura n. 5450/2009, docc. 1 e 2) per la fornitura di carrelli automatici da consegnare ai clienti finali in Cina, come si evinceva dall'art. 9 di entrambi i contratti,

eccepiva il difetto della giurisdizione italiana a favore dei collegi arbitrali indicati nella clausola n. 15 del primo contratto (doc.1) e nella clausola n. 24 del secondo contratto (doc. 2) i quali, peraltro, prevedevano, quale legge applicabile, rispettivamente la legge cinese e quella malese; eccepiva, in ogni caso, la carenza della giurisdizione italiana e del tribunale adito a favore della giurisdizione cinese per effetto dell'art. 3 l. 285/1995 che rinviava alla Convenzione di Bruxelles e al Regolamento UE 44/2001 o, in subordine, di quella malese.

Nel merito, in via subordinata, contestava la fondatezza delle domande, eccependo diversi profili di inadempimento dell'attrice, e ne chiedeva il rigetto.

Il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione sulle eccezioni preliminari, senza dar corso ad istruttoria, con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 956/2014, dichiarò il difetto di giurisdizione a conoscere della controversia affermando che *“Quanto alla materia litigiosa relativa alla fattura 30/4/2009 n. 5364 attinente carrelli elevatori da consegnare alla Wyeth Nutritionals in China, il difetto di giurisdizione di questo giudice deriva dal rilievo della pattuizione di una clausola compromissoria devoluta alla determinazione della autorità della Repubblica di Cina, con previsione di applicazione della legge cinese (punti 15.4 e 15.1 del contratto di fornitura di cui all'allegato n. 1 della società convenuta).*

*Con riferimento alla controversia tra la società attrice e l'anzidetta Swisslog Malaysia SDN BHD, in relazione alla fattura 3/6/2009 n. 5450 attinente carrelli elevatori da consegnare alla Public Bank of China, la cui consegna è stata successivamente pattuita a Maranello con accordo in data 2/6/2009, il rilievo di difetto di giurisdizione di questo giudice muove dal rilievo della esistenza di una clausola compromissoria devoluta alla determinazione della autorità di Singapore, con previsione della applicazione della legge malese (punti 20.3 e 24 “a” dell'allegato n. 2 della società convenuta)”.*

Infine, compensò le spese processuali fra le parti.

A.F.M. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo ha proposto appello alla sentenza affidandolo a due motivi cui ha resistito Swisslog Malaysia SDN BHD contestandone il fondamento e chiedendone il rigetto.

La Corte ha disposto CTU per la traduzione dei documenti da 1 a 5, in lingua inglese, versati da parte appellata. Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.

### ***Ragioni della decisione***

L'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

1) per la violazione degli artt. 13, 14 e 15 della l. 218/1995 laddove il Tribunale rileva il difetto di giurisdizione dell'Autorità italiana per essere presenti clausole arbitrali nei contratti conclusi con Swisslog Malaysia che fanno rinvio a leggi straniere. Il Tribunale si limita a dare atto della presenza di clausole arbitrali, disciplinate rispettivamente dalla legge cinese e malese, e perciò solo abdica a vantaggio della giurisdizione straniera, mentre il giudice non può esimersi dalla statuizione anche nel caso in cui debba applicarsi una disciplina diversa da quella nazionale, vietata solo ove si ponga in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento e dell'ordine pubblico. In tal caso, il giudicante non si spoglia della controversia e deve individuare la legge applicabile, sia essa nazionale, internazionale o straniera ai sensi dell'art. 14 cit. Nel caso di specie, il Tribunale ha ignorato il rinvio alla legge straniera ed anzi lo ha utilizzato per spogliarsi della controversia, in violazione del dovere di individuare, interpretare ed applicare la legge anche straniera.

2) per l'omessa pronuncia sulla validità delle clausole arbitrali in violazione dell'art. 4 l. 214/1995 e/o dell'art. 2, comma terzo, della Convenzione di New York 1958 (ratificata dall'Italia il 31.1.1969, dalla Malesia il 5.11.1985 e dalla Repubblica Popolare Cinese il 22.1.1987) e/o dell'art. 6 della Convenzione di Ginevra 1961. Ove, poi, il giudice avesse valutato l'efficacia di tali clausole, ne avrebbe sancito l'invalidità, dato che:

- quanto alla fattura n. 5364/2009, la clausola compromissoria contenuta all'art. 15 del contratto (doc. 1 Swisslog Malaysia) recita "*LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO (CLAUSOLA 24 DEI T&CG), CONTROVERSIE (CLAUSOLA 20 DEL T&CG) (NON APPLICABILE)*

*15.1 La Clausola 24 (a) dei T&CG così dispone "Il contratto deve essere disciplinato ed interpretato secondo le presenti disposizioni, completate, se necessario, dalla legge Cinese.*

*15.2 Qualora vi siano discrepanze, incoerenze o contraddizioni tra la versione inglese e quella cinese dei documenti contenuti nel presente Contratto, prevarrà la versione inglese.*

*15.3 La sede di qualsiasi arbitrato sarà Pechino.*

*15.4 Qualsiasi procedura arbitrale sarà governata dalle Regole Arbitrali del Comitato per gli Arbitrati Commerciali ed Economici Internazionali della Cina (CITEAC) e verrà condotta da 1 arbitro nominato dal Presidente del CITEAC".*

Secondo l'appellante tale clausola è inefficace, perché le parti ne hanno escluso espressamente l'applicabilità; in ogni caso, la stessa è invalida per l'ordinamento italiano, poiché non vi è alcuna espressa volontà di sottoporre eventuali controversie all'arbitrato, non vi è specificazione delle materie, né valida indicazione sulla nomina degli arbitri e vi è pure incertezza sull'organo deputato a dirimere la controversia, facendosi riferimento alla China International Trade & Economy Arbitration Committee

(CITEAC) mentre il corretto nominativo dell'istituzione arbitrale è China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC).

Alla stessa soluzione si perviene applicando la legge cinese che nell'art. 16 della legge sull'Arbitrato prevede che la clausola compromissoria debba essere espressa per iscritto e contenere *“1. una espressa intenzione di ricorrere all'arbitrato; 2. questioni arbitrabili e 3. una designata commissione arbitrale”* e nell'art. 18 prevede che *“se una clausola arbitrale non specifica alcuna previsione o previsioni dubbie sulle questioni arbitrabili o la commissione arbitrale le parti possono raggiungere un accordo integrativo. Se nessun accordo integrativo è stato raggiunto l'accordo arbitrale sarà invalido”*;

- quanto alla fattura n. 5450/2009, è parimenti nulla ovvero invalida la clausola compromissoria di cui all'art. 20 delle GT&C (ossia le condizioni generali di contratto, doc. 2 Swisslog Malaysia) in forza della normativa malese applicabile, l'Arbitration Act del 2005, in quanto: a) tale clausola prevede che solo l'acquirente, a sua discrezione, può devolvere ogni controversia a un arbitro e non contiene una volontà comune alle parti di devolvere le controversie all'arbitro; b) le materie devolute alla competenza arbitrale sono generiche e comportano incertezza; c) le GT&C non sono sottoscritte dall'appellante e quindi non è rispettato il requisito della forma scritta previsto dal paragrafo 9 del citato Arbitration Law, non essendo sufficiente il mero richiamo alle GT&C contenuto nel contratto. Tanto più che ai sensi dell'art. 4 l. 218/1995, che richiama l'art. 17 della convenzione di Bruxelles del 1968, la deroga alla giurisdizione deve essere stipulata per iscritto o comunque verbalmente con conferma scritta.

Conclude quindi l'appellante, che, appurata l'inapplicabilità delle due clausole, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 l. 218/1995 che fa riferimento alla Convenzione di Bruxelles del 1968, talché risulta inconferente ogni richiamo al Reg. UE 44/2001 che riguarda solo le questioni comunitarie. L'art. 5, poi, stabilisce che il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio (nel caso specifico, il pagamento del prezzo) deve essere eseguita, così che tale luogo si deve individuare alla stregua della legge che, secondo il diritto internazionale privato del giudice adito, disciplina l'obbligazione controversa; nel caso di compravendita internazionale la Convenzione dell'Aja del 1955, resa esecutiva in Italia da l. 50/1958 all'art. 3 stabilisce che *“quando manchi una dichiarazione delle parti circa il diritto applicabile conformemente alle premesse previste nell'articolo precedente, la compravendita è regolata dalla legge interna del paese in cui il venditore, al momento in cui assume l'ordinazione, ha la sua dimora abituale”* che, nel caso in esame, è l'art. 1182 c.c. secondo cui, con riferimento alle obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il domicilio che il creditore ha al momento della scadenza del credito è il luogo dell'esecuzione dell'obbligazione.

Alle stesse conclusioni, secondo l'appellante, si perviene applicando l'art. 57 della Convenzione di Roma del 1980, nonché il diritto cinese che all'art. 62 della legge sul contratto prevede che quando il luogo di esecuzione non è chiaro, se l'obbligazione è il pagamento di denaro, la prestazione deve essere adempiuta nel luogo in cui si trova il beneficiario ed anche applicando la legge malese che all'art. 50 del Contract Law prevede che *“Quando una prestazione deve essere eseguita senza l'applicazione da parte del promittente, e nessun luogo è fissato per l'esecuzione di esso, è dovere del promittente chiedere al promissario di nominare un posto ragionevole per l'adempimento della promessa, e per eseguire in quel luogo”* e nel caso in decisione il luogo ragionevole è la sede del fornitore, trattandosi di obbligazione di pagamento.

Peraltro, nel contratto i pagamenti sono pattuiti in euro, valuta avente corso legale nel paese di residenza del venditore e a seguito dell'accordo del 2.6. 2009 le parti hanno pattuito la consegna della merce di cui al secondo contratto presso lo stabilimento di Swisslog Italia S.p.a., in Maranello (MO), dove poi è stata eseguita come dimostrano i documenti di trasporto (doc. 7).

Nel merito, l'appellante contesta i prospettati profili di inadempimento.

La Corte ritiene infondato il primo motivo, poiché il giudice non ha declinato la giurisdizione in ragione del fatto che i contratti sono disciplinati l'uno dalla legge cinese e l'altro dalla legge malese – peraltro così accertando la legge ai medesimi applicabile, diversamente da quanto censurato – bensì in forza delle clausole arbitrali nei medesimi previste.

Il secondo motivo è fondato nei limiti che si vanno ad indicare.

È fondato il profilo di censura che lamenta l'omessa valutazione preliminare da parte del giudice circa validità, operatività ed applicabilità delle clausole arbitrali in forza delle quali ha dichiarato il difetto di giurisdizione. Sul punto, infatti, il Tribunale non ha espresso alcuna valutazione, mentre essa è dovuta. In tema di arbitrato internazionale, infatti, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità (Cass. Civ. n. 24153/2013).

Esaminate dunque le clausole arbitrali contenute nei due contratti, la Corte ritiene che:

- sia invalida ed inefficace la clausola di cui al punto 15 delle condizioni generali di acquisto che regolano il contratto n. PO/MAL/2008/071 (sopra riportata testualmente, doc. 1 Swisslog Malaysia), di cui alla fattura n. 5364/2009, perché, in disparte ogni altra contestazione, in tale clausola non è espressa alcuna volontà delle parti di deferire agli arbitri le controversie derivanti dal contratto, ma solo la volontà delle stesse di indicare quale sarebbe stato l'arbitro ove fossero avvenute alla determinazione

di risolvere le controversie per via arbitrale. La clausola, infatti, non fa riferimento a “qualsiasi controversia” bensì a “qualsiasi procedura arbitrale”;

- sia valida ed efficace la clausola di cui al punto 20.1 delle condizioni generali di acquisto che regolano il contratto n. POMAL2007/151 (doc. 2 Swisslog Malaysia), di cui alla fattura n. 5450/2009, la quale prevede che *“L’Acquirente, a sua sola ed unica discrezione, potrà rinviare ogni controversia a un arbitrato in conformità ai termini della clausola 20.4 (Regole e sede degli arbitrati) del presente contratto, o in alternativa potrà avviare una causa contro il Fornitore in qualsivoglia tribunale di giurisdizione competente”* e al punto 20.3 (per errore nel punto 20.1 indicato come punto “20.4”) prevede che *“Tutti i procedimenti saranno governati dalle Regole Arbitrali del Centro di Arbitrato Internazionale di Singapore (Singapore International Arbitration Centre, o SIAC) e condotti da un (1) arbitro che verrà nominato dal Presidente del SIAC. La sede dell’arbitrato sarà Singapore”*. Risultano, infatti, infondati tutti i dedotti profili di nullità per le ragioni che si vanno ad indicare.

La Convenzione di New York del 1956, applicabile alla fattispecie in quanto la clausola prevede la sede dell’arbitrato in uno Stato straniero, ha lo scopo di promuovere il commercio internazionale e la risoluzione delle controversie internazionali tramite l’arbitrato e il *favor arbitrati* deve orientare il giudice nell’interpretare la relativa pattuizione in forza del principio che si basa sulla presunzione di validità – formale e sostanziale – delle convenzioni di arbitrato a mente dell’art. II della Convenzione stessa (1. *Ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in via arbitrale*) la quale può essere superata solo per un mero limitato di motivi (3. *Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata”).*

Tanto premesso, nella fattispecie in decisione non sussiste l’eccepita nullità, in quanto: a) il fatto che la clausola preveda la devoluzione al giudizio arbitrale solo da parte dell’acquirente non è ragione di invalidità, ma espressione di una volontà comune delle parti in tal senso ed il fatto che la devoluzione da parte dell’acquirente sia solo facoltativa ed alternativa alla giurisdizione non pone in dubbio la volontà comune espressa dalle parti di conferire all’acquirente la facoltà di scelta se sottoporre la controversia ad arbitrato o al giudice, dovendosi, per principio generale, interpretare la clausola – che l’acquirente chiede di applicare – in modo che abbia effetto piuttosto che nel modo in cui ne avrebbe alcuno; b) le materie devolute alla competenza arbitrale sono del tutto precisate, facendo la clausola

referimento ad “ogni controversia”; c) è soddisfatto il requisito della forma scritta che tale clausola deve avere (2. Per «convenzione scritta» s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi), dato che l'art. 2 del contratto principale (denominato “Ordine di Acquisto”) non solo fa espresso richiamo alle condizioni generali di acquisto, ma ulteriormente precisa che l'ordine e tali le condizioni generali (ed altri documenti) “costituiscono l'intero contratto” e all'art. 13 intitolato “Intero Accordo” ribadisce che “Il presente ordine di acquisto e tutti i documenti ivi indicati costituiscono l'intero accordo fra le parti in merito al relativo contenuto...”. In ultimo, risulta provata l'accettazione da parte dell'appellante della clausola arbitrale richiamata nel contratto *per relationem*, in quanto conosciuta – o, almeno, conoscibile – tenendo conto, in primo luogo, che mai l'appellante ha affermato di non averla conosciuta e, in secondo luogo, della sua qualità di imprenditore anche a livello internazionale comprovata dalla stipula, quantomeno, dell'altro contratto con la stessa Swisslog Malaysia SDN BHD qui appellata nonché di altri contratti di fornitura stipulati con Swisslog AG e con Swisslog Italia s.p.a., società convenute in primo grado e non in appello, trattandosi di cause scindibili. A quanto precisato consegue che:

- in relazione al contratto n. PO/MAL/2008/071 di cui alla fattura n. 5364/2009, inefficace la clausola arbitrale, sussiste la giurisdizione cinese. In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l. 218/1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento CE n. 44 del 2001 sostitutivo della predetta convenzione (attualmente sostituito dal Regolamento UE n. 1215 del 2012, in vigore dal 10.1.2015).

Sul punto, si richiama Cass. S.U. ordinanza n. 18299/2021 i cui principi, pur occupandosi di una fattispecie soggetta al Regolamento UE n. 1215 del 2012, sono pertinenti anche a quella qui in decisione, perché l'art. 6 comma 1 di tale regolamento riproduce esattamente l'art. 4 comma 1 del Regolamento CE n. 44 del 2001, qui applicabile *ratione temporis*. Nella motivazione, infatti, si legge: “4.1.1. Il secondo comma dell'art. 3 (Ambito della giurisdizione) della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), afferma che la giurisdizione italiana sussiste (oltre che nei casi di cui al primo comma, collegati al domicilio o alla residenza in Italia del convenuto, o all'esistenza di un suo rappresentante ex art. 77 c.p.c., o comunque previsti dalla legge) “in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e

*successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione (...)"*.

*4.1.2. Di seguito, dando attuazione ad un processo comunitario di uniformazione del diritto internazionale privato sia per le controversie intracomunitarie e che per la controversie denotanti elementi di estraneità rispetto all'Unione, perché collegate a Stati terzi, come ben evidenzia anche il Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, sono intervenuti l'art. 68 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 e l'art. 68 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, n. 1215 (abrogativo del primo regolamento ed applicabile, salvo alcune sue disposizioni, a decorrere dal 10 gennaio 2015), concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con cui si specificava che le disposizioni della convenzione di Bruxelles erano sostituite, tra gli Stati membri, dal rispettivo regolamento e che "ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al presente regolamento". Ciò ha dato luogo ad una "modificazione in vigore per l'Italia" della Convenzione di Bruxelles, agli effetti dell'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218.*

*4.1.3. Ne discende che la Convenzione di Bruxelles del 1968, nazionalizzata dall'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, si intende ormai trasfusa nel Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, n. 1215 (restando le disposizioni di quella convenzione operanti per i soli territori degli Stati membri UE che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale convenzione e che sono esclusi dal regolamento ai sensi dell'articolo 355 TFUE).*

*4.1.4. Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che il regolamento n. 1215/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento n. 44/2001 che aveva, a sua volta, sostituito la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all'adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, sicché l'interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (sentenza del 3 settembre 2020, Supreme Site Services GmbH-Supreme Headquarters Allied Powers Europe, C-186/19; sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C-451/18).*

*4.1.5. Come peraltro già ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Bruxelles, l'art. 6 del Regolamento (UE) n. 1215/2012, stabilisce che, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato (salva l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli*

24 e 25). La legge dello Stato italiano alla quale rinvia l'art. 6 del Regolamento n. 1215/2012 è costituita, appunto, dall'art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il quale, al secondo comma, per le materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles, "anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente", disciplina la giurisdizione secondo i criteri stabiliti dalla medesima Convenzione e dalle sue successive modificazioni in vigore per l'Italia. Se la controversia attiene a materie comprese nella Convenzione di Bruxelles (e successive modifiche contenute nei regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012), la citazione in giudizio in Italia di un convenuto domiciliato in uno Stato non europeo è giustificata, dunque, non in forza di applicabilità diretta della Convenzione, ma in virtù del rinvio che la legge italiana fa ad essa.

4.1.6. Deve dunque affermarsi che, alla stregua dell'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215/2012, il quale ha sostituito il regolamento n. 44/2001 che aveva, a sua volta, sostituito la Convenzione.

Tale era l'approdo cui era pervenuta già Cass. Sez. U, 20/02/2013, n. 4211, dichiarando la giurisdizione del giudice italiano in causa che vedeva quale convenuta una società con sede in San Marino, in nome dell'applicabilità delle disposizioni del Regolamento CE n. 44 del 2001, richiamato dall'art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ad identica conclusione è giunta Cass. Sez. U, 13/12/2018, n. 32362, in relazione a causa in cui una società italiana domandava ad una società venezuelana il pagamento del corrispettivo di una compravendita, nel senso che, in forza dell'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995, dovesse dirsi ora applicabile l'art. 7, lett. b, primo trattino, del Regolamento UE 12 dicembre 2012 n. 1215, sostitutivo dell'art. 5, n. 1, lett. b, del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, quali disposizioni sostitutive della Convenzione di Bruxelles del 1968 (in senso difforme, sul presupposto della permanente operatività della Convenzione del 27 settembre 1968 e della inapplicabilità del Regolamento CE n. 44/2001 nei confronti di soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell'Unione ovvero che non avessero adottato il predetto regolamento, Cass. Sez. U, 21/10/2009, n. 22239; più di recente, Cass. Sez. U, 12/06/2019, n. 15748).

5. La giurisdizione deve quindi essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 per le controversie in materia contrattuale, individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio. Tale luogo, salvo diversa convenzione, nel caso della compravendita di beni, consiste nel luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, mentre, nel caso della prestazione di servizi,

*si identifica col luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.*

Nella fattispecie in decisione, dunque, risultando la materia compresa nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed essendo nel contratto previsto Shanghai quale luogo di consegna delle merci, sussiste la giurisdizione cinese;

- in relazione al contratto n. POMAL2007/151 di cui alla fattura n. 5450/2009, il primo giudice ha correttamente dato applicazione alla clausola, in quanto valida, e la competenza a conoscere della controversia è quindi devoluta all’arbitro di Singapore, in quanto la clausola – che prevede un arbitrato rituale – riverbera i propri effetti sulla competenza. L’attività degli arbitri rituali, infatti, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza (Cass. Civ. 34569/2021).

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione.

Tenuto conto della difficoltà della materia e degli orientamenti giurisprudenziali, sussistono i presupposti per compensare le spese del presente grado di giudizio.

#### **P.Q.M.**

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da A.F.M. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Modena n. 956/2014, a parziale riforma della stessa:

- dichiara il proprio difetto di giurisdizione a favore della giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese a conoscere della controversia relativa al contratto n. PO/MAL/2008/071 di cui alla fattura n. 5364/2009;
- dichiara il proprio difetto di competenza a favore dell’autorità arbitrale di Singapore a conoscere della controversia relativa al contratto n. POMAL2007/151 cui alla fattura n. 5450/2009;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.

Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d’Appello di Bologna il giorno 8.4.2022.

Il Consigliere estensore  
dott.ssa Bianca Maria Gaudio

Il Presidente  
dott.ssa Maria Cristina Salvadori